COMUNE DI CODROIPO

L'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

FAQ

1. CHE COS'È ILIA?

L'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) è l'imposta che, ai sensi della legge regionale 17/2022, a partire dal 1° gennaio 2023, sostituisce l'IMU nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Essa, al pari dell'IMU, è un'imposta diretta di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili. L'abitazione principale è esente dall'imposta.

2. CHI DEVE PAGARE L'ILIA?

I proprietari di immobili. Nel caso in cui su un immobile siano registrati i diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie a dover versare l'imposta sono i titolari di tali diritti e non i nudi proprietari. In caso di locazione finanziaria, per tutta la durata del contratto, sono tenuti al pagamento i locatari e non i proprietari.

Sono tenuti al pagamento anche i concessionari di aree demaniali.

3. QUALI SONO GLI IMMOBILI SOTTOPOSTI AD IMPOSIZIONE?

a. FABBRICATI: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente.

b. FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA: per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il/i fabbricato/i **utilizzato/i esclusivamente dai possessore per il proprio esercizio di arte o professione o dell'impresa commerciale** come definito dagli articoli 53 e 55 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 17/2022 **SOLO per l'anno 2023** vanno ricompresi in ogni caso i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle seguenti categorie catastali:

I. A/10
II. A/11
III. gruppo catastale B
IV. C/1, C/3 e C/5
V. gruppo catastale D

c. TERRENI AGRICOLI: qualsiasi terreno iscritto al catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato ad eccezione di quelli di cui al punto 4b)

d. AREE FABBRICABILI: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Perché un'area si consideri fabbricabile è sufficiente che essa sia inclusa dal piano regolatore generale del Comune nelle zone edificabili, indipendentemente anche dall'attuazione di strumenti attuativi dello stesso (lottizzazioni). Inoltre si

considera edificabile un'area indipendentemente dal fatto che sulla stessa si possa effettivamente ed immediatamente edificare (dimensioni in rapporto alle volumetrie ancora sviluppabili, condizionamenti dati dal rispetto dei confini con i terreni confinanti, morfologia del terreno, etc.). Non si considerano fabbricabili i terreni sui quali viene esercitata l'attività agro-silvo pastorale che, pur ricadenti in zone edificabili, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

4. QUALI SONO GLI IMMOBILI PER CUI NON È DOVUTA L'ILIA?

a. **Le abitazioni principali** e le loro pertinenze ad esclusione di quelle classificate in categoria di lusso A/1, A/8 e A/9. Per quest'ultime è prevista una detrazione di € 200,00 e un'aliquota ridotta.

b. **I terreni agricoli** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole**.

c**. I fabbricati classificati** o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

d**. Gli immobili posseduti e utilizzati da soggetti pubblici e privati** che non hanno come oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciale destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Nel caso in cui negli immobili si svolgano le indicate attività unitamente ad attività di natura commerciale si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 1/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

e. **Gli immobili dati in comodato gratuito** al Comune o ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statutari.

f. **Gli immobili ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità** e di fatto inutilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.

g. **Gli immobili merce** cioè i fabbricati costruiti dall'impresa che li ha costruiti e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione.

5. COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano **come unica unità immobiliare** nella quale il possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) risiede e dimora abitualmente.
Il Comune può chiedere di dimostrare che un'abitazione sia utilizzata come principale o può dimostrare esso stesso che ciò non avviene (utenze, consumi ecc).

6. QUALI SONO LE ABITAZIONI ASSIMILATE ALLE PRINCIPALI (E QUINDI ESENTI DALL'IMPOSTA)?

Vengono considerate abitazioni principali anche:

a. le abitazioni possedute e non locate da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

b. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Si crea, ai soli fini dell'ILIA, un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Ciò vuol dire che, rispetto alle regole precedenti, non si fa più riferimento ai coniugi ma ai genitori (quindi si includono i genitori precedentemente conviventi - coppie di fatto - e i genitori uniti nelle unioni civili) e che, in caso di assegnazione a ex-coniuge in assenza di figli o con figli maggiorenni, tale regola non si applica.

c. L'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste dimora abituale e residenza anagrafica.

d. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dai soci assegnatari

e. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M infrastrutture 22.04.2008 adibiti ad abitazione principale.

7. COSA SI INTENDE PER PERTINENZA DI UN'ABITAZIONE PRINCIPALE?

Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono le unità immobiliari, considerabili pertinenze ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile (le cose destinate in modo durevole a servizio e ad ornamento di un'altra cosa) iscritte esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa. Ciò vuol dire che se si possiedono, oltre l'abitazione principale, due garage oppure un garage o un posto auto (entrambi cat. C/6), si può considerare come pertinenza uno solo di questi.
Lo stesso avviene nel caso di due cantine oppure una cantina e una soffitta (entrambe cat. C/2). Se invece si possiede un garage (posto auto) e una soffitta (cantina) si considerano entrambi quali pertinenze.
Particolare è la situazione in cui una cantina e/o una soffitta sono considerati catastalmente quali vani di un'abitazione e si possiede anche un ulteriore locale di deposito (per esempio capanno attrezzi) accatastato singolarmente. Quest'ultimo non può essere considerato pertinenza in quanto il deposito è accatastato nella categoria C/2 e la cantina/soffitta sarebbero accatastabili nella stessa categoria.

8. COSA SI INTENDE PER AREA PERTINENZIALE DI UN FABBRICATO?

È possibile considerare quale pertinenza di un fabbricato esclusivamente quell'area che costituisce pertinenza urbanistica, cioè un'area per la quale non esiste più una capacità edificatoria (il fabbricato ha esaurito la cubatura), che non formi una particella a sé stante rispetto al fabbricato. In caso in cui sia ancora disponibile della cubatura (in quantità significativa) l'imposta è dovuta.
Una particella a sé stante (con diverso numero di particella), pur essendo utilizzata quale pertinenza di un fabbricato sconta l'IMU indipendentemente dalle sue potenzialità edificatoria la quale influenza esclusivamente il valore.

9. IN CASO DI CESSIONE IN COMODATO DI ABITAZIONE A PARENTI È PREVISTA QUALCHE AGEVOLAZIONE?

Per le abitazioni cedute in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) la base imponibile è ridotta del 50% (ciò si traduce in una riduzione del 50% dell'imposta). Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:

1) L'abitazione e le sue eventuali pertinenze devono essere cedute in comodato esclusivamente a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi abbiano fissato la propria residenza anagrafica e stabilito la propria dimora abituale.
2) L'immobile ceduto in comodato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli).
3) Il comodante e il comodatario devono risiedere e dimorare abitualmente nel territorio del Comune di Codroipo.
4) Il comodato deve derivare da un contratto registrato. L'agevolazione parte dalla data di stipula del contratto.
5) Il comodante deve possedere una sola abitazione in Regione o, in alternativa, può possedere, oltre all'immobile ceduto in comodato, anche un altro immobile adibito ad

abitazione principale (sito nello stesso comune) purché lo stesso non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

10. È PREVISTA QUALCHE RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI LOCATI ?

L'imposta è ridotta al 75% per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (canone concordato).

11. È PREVISTA UNA RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI?

La base imponibile è ridotta del 50% (ciò si traduce in una riduzione del 50% dell'imposta) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva corredata da relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
Ai fini dell'applicazione della riduzione per inagibilità/inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali.
Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Non costituisce inoltre motivo di inagibilità o inabitabilità ai fini dell'applicazione della riduzione, il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

12. È PREVISTA UNA RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO?

La base imponibile è ridotta del 50% (ciò si traduce in una riduzione del 50% dell'imposta) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004. Per aver diritto a tale riduzione è necessario che tale vincolo risulti dalla dichiarazione di cui all'art. 13 dello stesso decreto legislativo 42/2004 e sia annotata nei pubblici registri e sui libri fondiari.

13. COME CALCOLO QUANTO SI PAGA?

a. FABBRICATI

Rendita catastale x 5% x moltiplicatori (sotto elencati e che variano a seconda della categoria catastale dell'immobile) x aliquota fissata dal Comune.

Il risultato va diviso per la **quota di possesso del bene** e per i mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno.
Un mese viene considerato interamente se il possesso si protrae per più di 15 giorni.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente.
Nel caso in cui il numero di giorni di possesso nel mese del trasferimento sia uguale tra cedente e acquirente, l'ILIA è a carico di quest'ultimo.

CATEGORIE CATASTALI	MOLTIPLICATORI
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 (abitazioni), C/2, C/6, C/7 (pertinenze)	160

B/1, B/2, B/3, B/4, B/6, B/7, B/8 (collegi, convitti, caserme etc.), C/3 (laboratori), C/4 (palestre), C/5 (stab. Balneari)	140
A/10 (uffici), D/5 (banche)	80
D/1 e D/7 (fabbriche, capannoni industriali e artigianali, etc.), D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema e simili), D/4 (ospedali, case di cura), D/6 (impianti sportivi), D/8 (grandi fabbricati per attività commerciali) D/9 (ponti privati a pedaggio, edifici galleggianti), D/10 (fabbricati rurali)	65
C/1 (negozi)	55

b. AREE FABBRICABILI

Valore venale in comune commercio x aliquota (si consiglia di leggere la sezione "VALORI AREE EDIFICABILI")

c. TERRENI AGRICOLI NON POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E SOCIETA' AGRICOLE.

È il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Il calcolo per determinare l'imposta è il seguente:

reddito dominicale X 1,25 X 135 X aliquota

Il risultato va diviso per la **quota di possesso del bene** e per i mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno.

Le aliquote **per l'anno 2023** sono le seguenti:

ARTICOLO/COMMA	IMMOBILE	ALIQUOTA
L.R. 17/2022 **art.9 – c.1**	Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e massimo 3 pertinenze di cui una in categoria C/2, una in categoria C/6 e una in categoria C/7.	**Aliquota 0,50%** **Detrazione € 200,00**
L.R. 17/2022 art.9 – **c.2 e 3**	Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e relative pertinenze	**Aliquota 0,86%**
L.R. 17/2022 **art.9 – c.4**	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.557.	**Aliquota 0,00%**
L.R. 17/2022 **art.9 – c.5**	Terreni agricoli	**Aliquota 0,86%**
L.R. 17/2022 **art.9 – c.6**	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	**Aliquota 0,86%**
L.R. 17/2022	Fabbricati strumentali all'attività economica.	**Aliquota 0,76%**

art.9 – c.7 e art 18 c.1 e c. 2 solo per l'anno 2023		
L.R. 17/2022 **art.9 – c.8**	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	**Aliquota 0,86%**

14. COME E QUANDO SI PAGA?

Il pagamento si effettua esclusivamente mediante modello F24.

L'**acconto** va versato entro il **16 giugno** mentre il **saldo** entro il **16 dicembre** con possibilità di pagamento in rata unica entro il 16 giugno. Il codice catastale del Comune di Codroipo è **C817**.

I Codici Tributo per l'ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma per la regione Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17) sono stati istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 24/03/2023 e sono i seguenti:

- "**5900**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per **abitazione principale e relative pertinenze** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5901**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i **fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17;
- "**5903**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per **fabbricati rurali ad uso strumentale** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5904**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per **i terreni** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5905**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le **aree fabbricabili** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5906**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i **fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5907**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i **fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5908**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i **fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5909**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli **altri immobili** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5910**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per **interessi da attività di accertamento** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17";
- "**5911**" denominato "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per **sanzioni da attività di accertamento** - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17".

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

15. COS'È LA DICHIARAZIONE ILIA?

È una dichiarazione relativa alle variazioni intervenute rispetto agli immobili posseduti.

16. CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE ILIA?

Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione ILIA deve essere presentata quando:

gli immobili godono di riduzioni/esenzioni dell'imposta. Le fattispecie più significative sono le seguenti:

- i fabbricati di interesse storico o artistico
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato (vedi domanda n. 10)
- gli immobili concessi in affitto a canone concordato (vedi domanda n. 11)
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice (vedi domanda n. 6).
- i fabbricati strumentali all'attività economica utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale diversi da quelli di cui all'art. 18 co.1 della L.R. n. 17 del 14.11.2022 (vedi domanda n.3 lettera b)), per i quali resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità (per l'anno 2023)
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
- i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori)
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile.
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'ILIA
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio

- gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la Dichiarazione ENC.

- Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Nota bene: Per gli anni successivi al 2023 di **fabbricati strumentali all'attività economica**, utilizzati direttamente dal possessore, per l'esercizio dell'arte o della professione o dell'impresa commerciale **devono essere dichiarati tramite l'apposito modello per poter usufruire dell'aliquota di maggior favore rispetto a quella ordinaria**.

17. DICHIARAZIONE ILIA COME ED ENTRO QUANDO PRESENTARLA?

La dichiarazione può essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento**. Nelle more dell'adozione del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione ILIA, i contribuenti possono continuare ad utilizzare i modelli di dichiarazione IMU.

Le modalità di inoltro della denuncia sono le seguenti:

- direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Codroipo sito in Piazza G. Garibaldi n. 81 – 33033 - Codroipo;
- a mezzo trasmissione telematica diretta con posta certificata PEC: comune.codroipo@certgov.fvg.it
- a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, con la dicitura "Dichiarazione IMU" oppure "Dichiarazione ILIA" sulla busta e l'indicazione dell'anno di riferimento.

L'Amministrazione ha ritenuto di proporre un valido aiuto per il calcolo, infatti al fine di determinare l'importo dovuto e stampare il relativo modello F24, il contribuente potrà collegarsi al sito istituzionale del Comune (www.comune.codroipo.ud.it) e compilare i dati richiesti dal software "Calcolo ILIA23".